3ª SERIE SPECIALE
PRODUZIONE EDITORIALE
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 maggio 1990** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1989, n. 19.

Nuova disciplina delle nomine di competenza della Regione. Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1989, n. 5.

Norme urgenti in materia di inquadramento in ruolo di personale assunto con contratto a tempo determinato in base alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 4 . . . . . Pag. 3

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 2.

Modifica alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, concernente il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano . . . . . Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 3.

Istituti tecnici commerciali in lingua tedesca e delle località ladine: orari e programmi di insegnamento, modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13. Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1989, n. 4.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna . . . . . Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 5.

Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 6.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989 . . . . . Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 7.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989 . . . . . Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1989, n. 8.

Interventi finanziari straordinari in favore di società ed enti a partecipazione provinciale . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 18.

Regolamento di esecuzione: «Criteri e modalità per la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali» . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, concernente: «Assistenza e beneficienza pubblica; provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni» . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1989, n. 20.

Modifiche al regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, l'integrità e sicurezza delle cose d'interesse artistico e storico . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 agosto 1989, n. 21.

Regolamento riguardante: «Disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33» . . . . . Pag. 11

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 7.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 . . . . . Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1989, n. 8-6/Leg.

Norme regolamentari concernenti le modalità per la determinazione, la composizione e la erogazione del fondo di produttività di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 giugno 1989, n. 9-7/Legisl.

Modifica all'articolo 12 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-5/Legisl. del 2 maggio 1984: «Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa» Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1989, n. 19.

Nuova disciplina delle nomine di competenza della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Molise n. 18 del 30 settembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le nomine esterne presso Enti, Istituti od Organismi Collegiali, di competenza del Consiglio regionale, non sono tra loro cumulabili.

Art. 2.

1. Le persone nominate dal Consiglio regionale di cui all'art. 1 devono possedere specifici requisiti di professionalità e competenza indicati nelle leggi istitutive di enti e commissioni ed inviare, qualora vengano richieste dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, una relazione annuale dell'attività svolta. Copia della relazione viene trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 3.

1. Salvo che singole norme non richiedono requisiti più specifici, coloro che sono nominati dalla Regione, in organi di controllo contabile presso enti e società di diritto privato e pubblico, sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori ufficiali dei conti, all'ordine dei dottori commercialisti, degli avvocati e procuratori legali, al collegio dei ragionieri e periti commerciali, ovvero tra dipendenti — a riposo — della funzione dirigenziale delle pubbliche amministrazioni con mansioni amministrativo-contabili.

Art. 4.

1. Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, deve essere acquisito preventivo parere della Commissione consiliare permanente competente per materia.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 4.

3. Ove il parere non intervenga entro 30 giorni dalla richiesta, l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere anche in sua mancanza.

Art. 5.

1. Alle persone nominate dalla Regione si applicano le disposizioni della legge 1° giugno 1977, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

1. Sono abrogate le leggi regionali 6 dicembre 1976, n. 33 e 27 novembre 1980, n. 36.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 18 settembre 1989

DI LAURA FRATTURA

89R0940

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1989, n. 5.

Norme urgenti in materia di inquadramento in ruolo di personale assunto con contratto a tempo determinato in base alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 17 ottobre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale assunto con contratto a tempo determinato

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 4, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avverranno nel profilo professionale della qualifica funzionale alle cui posizioni professionali o assimilabili hanno avuto riferimento le singole assunzioni a contratto e nel rispetto delle graduatorie delle prove selettive pubbliche che hanno dato luogo alle assunzioni medesime.

3. Al personale di cui al presente articolo viene confermata, ai fini economici, la retribuzione individuale di anzianità goduta al momento dell'inquadramento mentre l'anzianità successiva alla data del 1° gennaio 1987 sarà oggetto della medesima valutazione riservata al personale di ruolo. Gli effetti giuridici degli inquadramenti di cui ai precedenti commi avranno decorrenza dalla data di inserimento in ruolo del personale medesimo.

4. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il rapporto di impiego temporaneo triennale del personale in servizio alla data del 30 settembre 1989 è prorogato fino al momento dell'inquadramento in ruolo che sarà disposto con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale contrattuale, in servizio alla data del 30 settembre 1989, che si trovi nella posizione del comma 1, il cui rapporto d'impiego scada nel periodo intercorrente tra tale data e quella di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 ottobre 1989

Il vice presidente: BALZARINI

Visto, *il Commissario del Governo per la Provincia:* CATALANI

89R0970

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 2.

Modifica alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, concernente il nuovo ordinamento degli uffici e del personale della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 16 agosto 1989)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. I limiti superiori di età per l'ammissione all'impiego provinciale in vigore sono aumentati di dieci anni».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 agosto 1989

DURNWALDER

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia:* URZI

89R0961

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 3.

Istituti tecnici commerciali in lingua tedesca e delle località ladine: orari e programmi di insegnamento, modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 16 agosto 1989)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1989/90 presso gli istituti tecnici commerciali in lingua tedesca si applica per l'indirizzo amministrativo l'orario settimanale delle lezioni di cui all'allegata tabella *A)*. I programmi d'insegnamento ed esame da rispettarsi sono indicati in calce alla suddetta tabella *A)*.

Il programma d'insegnamento per l'informatica è quello di cui all'allegato *B)*.

Art. 2.

1. A partire dall'anno scolastico 1989/90 nella seconda e terza classe degli istituti tecnici commerciali delle località ladine viene introdotta nell'indirizzo amministrativo fra le materie d'insegnamento l'informatica, con due ore settimanali. Il relativo programma d'insegnamento è fissato nell'allegato *B)*.

Art. 3.

1. All'articolo 9 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, dopo il quarto comma viene inserito il seguente comma:

«4*bis*. Qualora l'incarico di direttore venga conferito a docente universitario non collocabile in posizione di comando ai sensi del precedente primo comma, all'incaricato spetta, sempre a carico del bilancio del rispettivo Istituto, l'indennità di dirigenza nella misura prevista per un direttore di ripartizione dell'Amministrazione provinciale, di cui alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni».

Art.4.

1. La tabella *C)* allegata alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è sostituita dalla seguente:

«Tabella *C.*

Tabella organica del personale amministrativo provinciale per l'Istituto in lingua ladina:

1 unità di personale della VI qualifica funzionale;

2 unità di personale della IV qualifica funzionale».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 agosto 1989

DURNWALDER

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia:* URZI

(Omissis).

89R0962

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1989, n. 4.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano si propone di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, alla effettiva attuazione del principio di parità tra i cittadini senza distinzione di sesso, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, ed al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne.

2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che comportino discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.

Art. 2.

Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo precedente è costituito il Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Il Comitato è composto da quindici donne e viene nominato dalla Giunta provinciale, sentite le associazioni ed i movimenti interessati, le organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne. Tre componenti del Comitato vengono designati dalle forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. I componenti devono aver acquisito esperienze di natura scientifica, culturale, professionale, economica e politica.

3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, la presidente e la vicepresidente.

5. La Giunta provinciale incarica quale segretario un funzionario dell'Ufficio famiglia, donne e gioventù.

6. Ai componenti, agli esperti e al segretario del Comitato spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente.

Art. 3.

Funzioni del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comitato funge da organo consultivo dell'amministrazione provinciale in ordine alle finalità di cui alla presente legge. Esso opera in collegamento con la «Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica, e con gli altri organismi preposti ad analoghe finalità, operanti a livello internazionale, statale o di altre Regioni, con particolare riguardo alle istituzioni europee e delle regioni dell'arco alpino.

2. Il Comitato:

a) predispone piani per lo sviluppo della condizione delle donne, che prevedono anche interventi per la tutela dei nascituri;

b) elabora proposte per armonizzare la normativa provinciale vigente per i settori del lavoro, della formazione professionale, dei programmi scolastici, dell'assistenza e dei servizi sociali con la finalità di un'effettiva parificazione;

c) predispone una relazione annuale sull'applicazione delle disposizioni di legge relative alla parità dei diritti, tenendo in particolare considerazione le condizioni di lavoro e occupazionali in provincia di Bolzano. A tal fine può effettuare, tramite l'Ispettorato del Lavoro, indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nel mondo del lavoro. Detta relazione va fatta pervenire alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale;

d) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché tutte le altre iniziative, atte a contribuire alla conoscenza della situazione femminile;

e) ha cura di sviluppare una rete di rapporti con le realtà associative che si rivolgono in modo particolare o preferenziale alle donne, e di essere in costante collegamento con associazioni, enti ed istituti interessati operanti in provincia di Bolzano.

Art. 4.

Istituzione e durata in carica del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comitato di cui alla presente legge deve essere istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo nuovo insediamento.

Art. 5.

Modalità operative del Comitato per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Nell'ambito del Comitato possono venire costituiti dal medesimo gruppi di lavoro per la trattazione di peculiari problemi, i quali possono essere affiancati da esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dalla Giunta provinciale. La composizione dei gruppi di lavoro deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Art. 6.

Ampliamento della Commissione provinciale del lavoro

1. Al fine di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, alle sedute della Commissione provinciale del lavoro partecipa con diritto di voto una componente designata dal Comitato e nominata dalla Giunta provinciale.

Art. 7.

Aumento dei limiti massimi di età

1. I vigenti limiti massimi di età per l'accesso all'impiego provinciale da parte delle donne vengono aumentati di tre anni per ogni figlio, nonché del periodo di tempo effettivo impegnato nell'assistenza a persone di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. L'aumento dei limiti massimi di età non può tuttavia superare i 10 anni.

Art. 8.

Indagini e studi

1. Al fine di una migliore conoscenza della condizione femminile nella provincia di Bolzano, la Giunta provinciale può, sentito il Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge, conferire incarichi per l'effettuazione di indagini e studi ad Istituti universitari, a centri specializzati pubblici o privati, nonché ad esperti in materia.

2. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza e saranno comunque trattati in maniera tale da garantire il massimo rispetto della sfera personale.

Art. 9.

Ufficio famiglia, donne e gioventù

1. La denominazione «Ufficio famiglia e gioventù» è sostituita con la dizione «Ufficio famiglia, donne e gioventù».

2. L'«Ufficio famiglia, donne e gioventù», oltre alle competenze attribuite all'«Ufficio famiglia e gioventù», svolge le seguenti funzioni:

a) attività amministrativa per il Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) promuove, in collaborazione con gli uffici competenti, le attività di cui alla presente legge;

c) coordina, in collaborazione con gli uffici competenti, le iniziative necessarie per la realizzazione delle finalità contemplate nella presente legge;

d) intrattiene i contatti con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali competenti per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 8, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 150 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 10215 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 del bilancio).

3. Alla copertura degli oneri per compensi ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, che presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei successivi bilanci provinciali.

4. Le spese di cui al comma 1, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 11.

Variazioni al bilancio 1989

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1989

DURNWALDER

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

89R0963

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 5.

Mutui per l'impiantistica sportiva ai comuni tramite la Cassa depositi e prestiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 22/1988, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro consorzi per la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse, e l'acquisizione delle relative aree e/o immobili.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo programmi approvati annualmente dalla Giunta provinciale e da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione al programma devono essere presentate entro il termine da stabilirsi dalla Giunta provinciale all'ufficio provinciale competente e corredate da un progetto di massima, da una descrizione dell'opera con relativa localizzazione, un preventivo di spesa sommario, un piano di finanziamento e una dichiarazione del sindaco competente dalla quale risulti che l'area e/o l'immobile necessari per la realizzazione del progetto sono a disposizione del comune e che l'opera è in armonia con il piano urbanistico comunale e con le norme edilizie.

2. In caso di acquisizione di aree e/o immobili al posto della dichiarazione sulla disponibilità di cui al comma 1 va presentato il contratto preliminare.

3. Qualora siano previste delle attrezzature fisse, deve essere inoltre allegato un elenco delle stesse con la motivazione del loro fabbisogno.

Art. 4.

1. Con l'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti della Cassa depositi e prestiti e l'impegno di corrispondere per conto dei comuni o loro consorzi ammessi al programma le rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.

2. Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'ammissione al programma i comuni o loro consorzi inviano alla Cassa depositi e prestiti la documentazione prevista per l'accesso ai mutui, previa approvazione del progetto esecutivo.

3. La Cassa depositi e prestiti comunica alla Provincia, entro 4 mesi dalla notifica del programma approvato, i comuni o loro consorzi che, pur essendo ammessi al programma, hanno omesso di presentare la documentazione rispettivamente che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai mutui.

4. La Giunta provinciale revoca la garanzia e l'impegno di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro consorzi inadempienti o non ammissibili ai mutui ed assume la garanzia e l'impegno di corrispondere le rate di ammortamento per un importo pari alle somme recuperate a favore di quei comuni o consorzi tra comuni che seguono nel programma e che non erano stati ammessi ai benefici per esaurimento dei mezzi. Anche per i soggetti ammessi in via sostitutiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5.

1. Divenute esecutive le concessioni dei mutui ai singoli comuni o consorzi tra comuni, la Cassa depositi e prestiti invia alla Giunta provinciale copia autenticata dell'atto di concessione definitiva e del relativo piano di ammortamento.

2. Le rate di ammortamento vengono versate dalla Provincia, per conto dei comuni o loro consorzi, alla Cassa depositi e prestiti in due semestralità scadenti rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'ammortamento dei mutui ventennali di cui all'articolo 2 è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.449 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989. Le relative annualità saranno stanziate nei bilanci provinciali a partire dal 1989 fino al 2008 compreso.

2. Alla copertura dell'onere per la prima annualità si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

3. Alla copertura degli oneri per le annualità successive si provvede:

a) nel biennio 1990-1991 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti con la legge provinciale di assestamento del bilancio 1989 alla sezione 3, settore 3.4, lettera b.2. del bilancio pluriennale 1989-1991;

b) negli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

Art. 7.

Variazioni al bilancio 1989

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le domande e la documentazione presentate dai comuni nell'anno 1988 ai fini dell'ammissione al programma per l'impiantistica sportiva per gli anni 1987 e 1988 sono valide agli effetti dell'ammissione al programma relativo alle quote di fondi 1988 da approvarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1989

DURNWALDER

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

89R0964

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 6.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)*

(Omissis).

89R0965

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 7.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)*

(Omissis).

89R0966

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1989, n. 8.

Interventi finanziari straordinari in favore di società ed enti a partecipazione provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 5 settembre 1989)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione al Mediocredito Trentino-Alto Adige

1. È autorizzato l'aumento della quota di partecipazione della Provincia al fondo di dotazione dell'istituto Mediocredito Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, per un importo complessivo di lire 43 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989.

Art. 2.

Partecipazione alla Central Parking S.p.a. - Bolzano

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 594 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989 e lire 2.406 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990, per gli scopi di cui alla legge provinciale 11 luglio 1986, n. 17.

Art. 3.

Conferimento alle Terme di Merano S.p.a.

1. È concesso alle Terme di Merano S.p.a., in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale posseduta dalla Provincia, un finanziamento straordinario per l'anno 1989 di lire 617 milioni al fine di consentire l'attuazione del piano di investimenti finalizzato allo sviluppo della Società stessa.

2. L'importo suddetto è liquidato su presentazione dei relativi contratti di aggiudicazione dei singoli lavori ed iscritto nello stato patrimoniale della Società come acconto sul futuro aumento del capitale sociale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri per lire 3.660 milioni derivanti dalla presente legge, si provvede come segue:

a) quanto a lire 1.254 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio);

b) quanto a lire 2.406 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990, mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1990-1991 alla sezione 10, Settore 10.2, lettera b.2) del bilancio pluriennale 1989-1991.

Art. 5.

Variazioni al bilancio 1989

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1989

Il vice presidente: SAURER

Visto, *il Commissario del Governo per la Provincia:* URZÌ

89R0967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1989, n. 18.

Regolamento di esecuzione: «Criteri e modalità per la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 26 ottobre 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n 4395 del 17 luglio 1989.

Decreta:

È emanato l'allegato regolamento di esecuzione «Criteri e modalità per la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali» che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 agosto 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1989
Registro n. 15, foglio n. 22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Criteri e modalità per la concessione di acconti sulla indennità di buonuscita ai dipendenti provinciali

CAPO I

Acconto sulla indennità di buonuscita con venti anni di servizio

Art. 1.

1. L'acconto sulla indennità di buonuscita a carico della Provincia, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, viene concesso ai dipendenti provinciali, di ruolo o non di ruolo, con almeno venti anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza nei seguenti casi:

a) per oneri di studio dei figli (tasse di iscrizione per frequenza, libri, vitto e alloggio presso terzi, ecc.). L'acconto non può essere superiore a lire otto milioni per studente. Detto importo è adeguato con deliberazione della Giunta provinciale entro il 31 luglio di ogni biennio sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

b) per gravi situazioni debitorie, da valutarsi caso per caso in base ad idonea documentazione, purché di ammontare complessivo non inferiore a sei mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, il netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;

c) per ammodernamento, arredamento, interventi di ristrutturazione, risanamento o manutenzione straordinaria della casa di abitazione stabile del nucleo familiare del richiedente, purché la relativa spesa non sia inferiore a tre mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;

d) per matrimonio del richiedente o dei figli, o per sopperire alle minori entrate del richiedente in aspettativa o in congedo straordinario non retribuito o con rapporto di servizio a tempo parziale. L'acconto non può essere superiore a dieci mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;

e) per altri rilevanti e gravi motivi, da motivarsi e valutarsi caso per caso.

2. L'acconto «una tantum» sulla indennità di buonuscita di cui al presente articolo può essere ottenuto di regola una sola volta nel corso del rapporto di impiego, qualora l'ammontare dell'acconto concesso superi il settanta per cento dell'indennità di buonuscita maturata a carico della Provincia.

Art. 2.

1. Le domande di acconto sulla indennità di buonuscita di cui all'articolo 1 vanno presentate all'Ispettorato al personale entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da idonea documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi ovvero le minori entrate.

2. Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio, fatto salvo il documentato maggior bisogno di singoli richiedenti.

3. L'acconto viene concesso o negato con decreto dell'Assessore provinciale al personale, previo parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. La liquidazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.

4. Contro il diniego dell'acconto, in tutto o in parte, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

5. In caso di erogazione dell'acconto sulla indennità di buonuscita non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro dodici mesi dalla liquidazione dello stesso, l'Assessore provinciale al personale dispone con decreto il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, anche con trattenute non superiori al quinto del trattamento economico in godimento. per oneri di studio dei figli è da presentare solamente il relativo certificato di iscrizione.

Art. 3.

1. Le spese ammissibili per la concessione dell'acconto devono essere posteriori alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto alla data stessa.

2. In casi documentati di particolare gravità ed urgenza l'Assessore provinciale al personale può accogliere singole domande, con le modalità di cui al presente capo, durante l'intero arco dell'anno, fino al limite massimo del venti per cento dello stanziamento annuo. In caso di mancata utilizzazione di tale riserva entro il mese di ottobre lo stanziamento viene destinato alla concessione degli acconti richiesti.

CAPO II

Acconto sulla indennità di buonuscita con otto anni di servizio

Art. 4.

1. L'acconto sulla indennità di buonuscita di cui all'articolo 10 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, viene concesso ai dipendenti, di ruolo o non di ruolo, con almeno otto anni di servizio provinciale, o riconosciuto tale da norme provinciali, su richiesta giustificata dalla necessità di:

a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, effettivamente a carico del richiedente e sostenute anche per le persone di cui all'art. 433 del codice civile, di ammontare complessivo non inferiore a due mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;

b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per il nucleo familiare del richiedente o dei figli maggiorenni; tale ipotesi ricorre anche in caso di alloggio inadeguato al fabbisogno della propria famiglia o dei figli ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.

2. L'acconto di cui al comma 1 può essere concesso inoltre in caso di estinzione anticipata, anche parziale, di un mutuo ipotecario per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione e sempre che il mutuo residuo da estinguere non sia inferiore a quattro mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda.

3. L'acconto di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

4. Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta per cento dell'indennità di buonuscita maturata alla data della domanda di acconto.

Art. 5.

1. Le domande di acconto di cui all'articolo 4 vanno presentate all'Ispettorato al personale entro il 31 maggio di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

a) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*: idonea documentazione concernente la spesa sostenuta entro un anno precedente la domanda o da sostenersi;

b) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*: in caso di acquisto: contratto o contratto preliminare di compravendita o altro atto di acquisto, di data non anteriore di un anno; in caso di costruzione: concessione edilizia e preventivo dei costi di costruzione a firma del progettista; in caso di estinzione di mutuo ipotecario: il contratto di mutuo nonché una dichiarazione dell'istituto bancario relativa all'importo necessario per l'estinzione anticipata del mutuo; in ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi delle prima casa di abitazione;

c) speciale procura irrevocabile di delega in favore della Provincia per risucotere l'indennità di premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L., con sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto al competente ufficio provinciale o da un funzionario da esso delegato.

2. Le domande di acconto sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.

3. L'acconto viene concesso o negato con decreto dell'Assessore provinciale al personale, previo parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, Contro il diniego dell'acconto, in tutto o in parte, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. La liquidazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi.

4. In caso di erogazione dell'acconto sulla indennità di buonuscita non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro diciotto mesi dalla liquidazione, l'Assessore provinciale al personale dispone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, il recupero delle somme indebitamente percepite.

CAPO III

Norme transitorie

Art. 6.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento le domande sono da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo sono ammesse previa presentazione della documentazione prevista dal regolamento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

3. In sede di prima appplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento la documentazione ivi indicata non può essere di data anteriore di un anno dall'entrata in vigore della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54.

4. I dipendenti che hanno già usufrito dell'acconto sulla indennità di buonuscita, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, possono ottenere anche l'acconto di cui al capo II del presente regolamento, previa detrazione dell'acconto già percepito.

89R0971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, concernente: «Assistenza e beneficienza pubblica; provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 12 settembre 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3947 del 3 luglio 1989;

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 concernente «Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 agosto 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1989
Registro n. 14, foglio n. 40

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, concernente: «Assistenza e beneficenza pubblica; provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni».

CAPO I AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE

Art. 1.

Procedura

1. L'affidamento familiare d'ufficio avviene sulla base di una domanda presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà sul minore all'ufficio provinciale famiglia e gioventù e della proposta dell'assistente sociale designato dal direttore d'ufficio (di seguito indicato semplicemente - l'assistente sociale competente).

2. L'assistente sociale competente, anche in collaborazione con altri servizi, valuta la situazione del minore, indica le motivazioni che ne consiglino l'affidamento, definisce con la famiglia affidataria e con quella di origine le modalità e condizioni dell'affidamento, e compila apposito modulo — secondo il modello allegato sub A) al presente regolamento — dal quale deve risultare l'esplicito consenso degli esercenti la potestà sul minore, nonché il parere del minore stesso quando abbia compiuto gli anni 12, o se opportuno, anche se di età inferiore.

3. Gli affidatari e i rappresentanti legali del minore sottoscrivono apposito disciplinare d'oneri — secondo il modello allegato sub B) al presente regolamento — in presenza dell'assistente sociale competente, che controfirma il disciplinare e autentica la sottoscrizione dei comparenti.

Art. 2.

Intervento economico provinciale

1. I richiedenti l'intervento economico provinciale rilasciano all'assistente sociale competente apposita dichiarazione, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle loro condizioni economiche complessive, con indicazione dei singoli redditi percepiti.

2. L'assistente sociale competente propone all'ufficio provinciale famiglia e gioventù la misura del compenso da corrispondersi alla famiglia affidataria, sulla base delle intese raggiunte ai sensi dell'art. 1, nei limiti di spesa autorizzati nell'ambito del programma annuale di assistenza minorile. Il compenso viene corrisposto con decorrenza dalla data di stipulazione delle intese di cui all'art. 1.

3. Nei casi in cui l'affidamento privato non sia stato concordato preventivamente tramite l'ufficio provinciale famiglia e gioventù o il dipendente servizio sociale, l'ufficio stesso può negare l'autorizzazione al pagamento di un compenso alla famiglia affidataria, qualora dalla relazione dell'assistente sociale competente risulti la mancanza dei presupposti per dar corso all'affidamento familiare d'ufficio.

Art. 3.

Rapporti con l'autorità giudiziaria

1. L'ufficio provinciale famiglia e gioventù insieme al provvedimento di affidamento familiare, da presentarsi all'autorità giudiziaria per il visto di esecutorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, deve trasmettere la relazione dell'assistente sociale competente attestante l'intervenuto consenso dei genitori o dell'esercente la potestà sul minore, nonché il parere di quest'ultimo nei casi in cui sia stato sentito.

2. I provvedimenti di affidamento a tempo limitato, di collocamento per motivi scolastici o estivo, ai sensi degli artt. 2, 3 e 15 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 non sono assoggettati al visto di esecutorietà dell'autorità giudiziaria.

3. L'assistente sociale competente, qualora riscontri, nella situazione di un minore in affidamento familiare, gli estremi di una possibile situazione di abbandono da parte dei genitori o legali rappresentanti che hanno espresso il consenso all'affidamento, predispone una relazione da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, tramite il direttore d'ufficio provinciale famiglia e gioventù.

CAPO II - AFFIDAMENTO FAMILIARE NON CONSENSUALE

Art. 4.

Compiti dell'ufficio provinciale

1. Qualora i genitori o gli esercenti la potestà sul minore non diano il consenso all'affidamento familiare, e lo stesso venga ritenuto opportuno dall'ufficio, l'assistente sociale competente predispone una motivata relazione sulla situazione del minore che viene trasmessa alla competente autorità giudiziaria tramite il direttore dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù.

2. L'ufficio provinciale famiglia e gioventù procede ad una selezione della famiglia affidataria ritenuta idonea per il minore e ne fornisce l'indicazione all'autorità giudiziaria; qualora l'autorità giudiziaria disponga l'affidamento familiare ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il direttore dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù predispone gli atti necessari all'assunzione della spesa relativa al compenso di affidamento.

3. L'ufficio provinciale famiglia e gioventù, tramite il servizio di assistenza sociale, vigila sull'affidamento familiare e tiene costantemente informata l'autorità giudiziaria sull'andamento del medesimo.

CAPO III - NORME GENERALI

Art. 5.

Vigilanza sugli affidamenti

1. L'assistente sociale competente, designato dal direttore dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù segue costantemente l'affidamento dei minori e mantiene rapporti di collaborazione con la famiglia affidataria e con quella di origine.

2. L'amministrazione provinciale, per garantire l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, mette a disposizione del personale incaricato strumenti di formazione, supervisione, aggiornamento, organizzazione del lavoro, direttamente o tramite enti ed istituzioni convenzionati.

3. La vigilanza sull'affidamento è svolta dall'assistente sociale competente, che riferisce, tramite il direttore dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù, all'autorità giudiziaria competente.

4. Il provvedimento che dispone l'affidamento consensuale può individuare servizi diversi delegati a svolgere la vigilanza sull'affidamento stesso.

5. L'assistente sociale competente fornisce al direttore dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù almeno una volta all'anno, una relazione sulla situazione del minore in affidamento. Il predetto direttore può anche richiedere in ogni momento relazioni su casi specifici anche ad istanza dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Provvedimenti economici

1. L'assessore provinciale competente in materia dispone l'assunzione della spesa di affidamento con proprio decreto ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20, che viene comunicata agli affidatari, alla famiglia d'origine e alle altre persone o enti che ne abbiano interesse, secondo le proposte dell'assistente sociale competente.

Art. 7.

Competenze dell'ufficio famiglia e gioventù

1. L'ufficio provinciale famiglia e gioventù emana atti formali, o predispone atti istruttori concernenti l'affidamento familiare dei soli minori assistiti dall'ufficio medesimo.

Art. 8.

Assistenza di giovani appartenenti a famiglie bisognose

1. L'ufficio provinciale famiglia e gioventù attua gli interventi di assistenza in favore di giovani appartenenti a famiglie bisognose che necessitino della prosecuzione dell'assistenza economica anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e di norma fino al ventunesimo anno, qualora attendano a cicli di studi o di terapie sociali, la cui interruzione all'atto di compimento della maggiore età sarebbe di pregiudizio al giovane.

2. L'intervento economico di cui al comma 1 può essere protratto fino al venticinquesimo anno di età nei confronti dei giovani soggetti a provvedimenti alternativi alla carcerazione o rientranti comunque nella cosiddetta area penale esterna, secondo le intese raggiunte tra l'amministrazione provinciale e i competenti organi ministeriali o giudiziari.

CAPO IV AFFIDAMENTI IN ISTITUTI E COMUNITÀ

Art. 9.

Ammissioni in istituti o comunità

1. Le ammissioni in istituti o comunità alloggio, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, sono autorizzate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, su richiesta espressa dei genitori o dell'esercente la potestà sul minore, con le modalità di cui all'art. 1. Il programma di intervento a favore del minore è concordato tra i genitori o l'esercente la potestà sul minore, l'assistente sociale competente addetto all'ufficio provinciale famiglia e gioventù ed il responsabile dell'istituto o della comunità; in tale sede sono definiti i compiti e gli adempimenti derivanti dall'ammissione del minore.

2. Nei casi di ammissione in istituto o comunità non concordata con l'ufficio provinciale famiglia e gioventù, il direttore dell'ufficio medesimo può proporre all'assessore provinciale competente in materia la non partecipazione dell'amministrazione agli oneri di mantenimento, qualora manchino i presupposti per tale forma di affidamento o lo stesso risulti pregiudizievole agli interessi del minore.

Art. 10.

Rette di ricovero

1. L'ammontare delle rette di ricovero in istituti o comunità, a carico del bilancio provinciale, è determinato con apposito decreto dell'assessore competente in materia.

2. Il provvedimento è comunicato all'istituto o comunità competente, e comporta per l'amministrazione provinciale l'obbligo della corresponsione degli importi fissati, con decorrenza stabilita dal provvedimento stesso.

Art. 11.

Collaborazione tecnica e vigilanza

1. L'assistente sociale competente dell'ufficio provinciale famiglia e gioventù mantiene, d'intesa con gli esercenti la potestà sul minore, regolari contatti con l'istituto o la comunità presso i quali il medesimo è ricoverato, in particolare con il personale educativo, al fine di verificare l'attuazione del progetto educativo concordato, e di valutare le difficoltà del minore o di facilitarne il rientro in famiglia.

Art. 12.

Convenzioni

1. Le convenzioni previste dall'art. 18 della legge provinciale 21 dicembre 1987 n. 33, sono stipulate dall'assessore provinciale competente in materia, o dal direttore d'ufficio all'uopo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale e sentito il parere della commissione di vigilanza e controllo sulle istituzioni di assistenza materna ed infantile.

2. Nella convenzione devono essere individuati in particolare:

a) la metodologia educativa perseguita dall'istituto;

b) le specifiche professionalità del personale impiegato in relazione alle garanzie educative ed assistenziali del minore;

c) il genere di utenza in favore della quale opera l'istituto;

d) l'organizzazione interna dell'istituto;

e) le modalità di collaborazione tra l'istituto, l'ufficio provinciale famiglia e gioventù, gli assistenti sociali dipendenti dal medesimo, la famiglia d'origine o gli esercenti la potestà sul minore, e i rappresentanti e gli educatori dell'istituto stesso;

f) le modalità di verifica dell'attività educativa e assistenziale svolta in favore del minore in affidamento;

g) gli oneri finanziari a carico delle parti.

(Omissis).

89R0972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1989, n. 20.

Modifiche al regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, l'integrità e sicurezza delle cose d'interesse artistico e storico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 26 settembre 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3724 del 19 giugno 1989 relativa all'approvazione delle modifiche del regolamento di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 agosto 1980, n. 24 viene modificato come segue:

«Sono ammissibili a contributo le domande riguardanti interventi di conservazione e restauro che hanno avuto l'approvazione da parte della Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 agosto 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1989
Registro n. 14, foglio n. 88

89R0973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 agosto 1989, n. 21.

Regolamento riguardante: «Disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 3 ottobre 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente il piano sanitario provinciale 1988-1991 ed in particolare l'articolo 21 ai sensi del quale al familiare che garantisce, anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, l'assistenza a domicilio della persona gravemente non autosufficiente è corrisposto dall'unità sanitaria locale competente per territorio a carico del fondo sanitario nazionale, per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio, un assegno giornaliero pari ad un trentesimo dell'importo mensile dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, articolo 3, punto 6;

Visto che i criteri e le modalità per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza devono essere stabiliti ai sensi del succitato articolo 21, comma 2, della legge provinciale n. 33/88 con apposito regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3951 del 3 luglio 1989, con la quale è stata approvato il regolamento riguardante «disciplina per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza»;

Decreta:

È emanato il regolamento riguardante «disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33», secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il Presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 agosto 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1989
Registro n. 15, foglio n. 24

Regolamento riguardante: «disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33».

Art. 1.

1. Sono da considerarsi gravemente non autosufficienti, agli effetti dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, le persone iscritte al servizio sanitario provinciale che, a causa del loro stato di malattia, necessitano temporaneamente o continuativamente dell'aiuto e dell'assistenza da parte di terzi, e in particolare:

a) le persone affette da malattie a carattere cronico con compromissione grave dell'autosufficienza;

b) i pazienti terminali;

c) le persone in fase di guarigione da malattia acuta a lungo decorso che riduca temporaneamente e in modo grave l'autosufficienza e limitatamente al periodo di non autosufficienza assistenziale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento dello stato di grave non autosufficienza va utilizzato il questionario sullo stato generale e di salute del paziente, allegato sub A al presente regolamento, da compilarsi secondo scienza e coscienza dal medico di base o ospedaliero curante.

2. Si ritiene sussistente lo stato di grave non autosufficienza qualora le singole voci di cui alle tabelle I e II del questionario diano una somma rispettivamente uguale o inferiore a 50 punti, o uguale o superiore a 15 punti.

Art. 3.

1. Al familiare iscritto al servizio sanitario provinciale che assista a domicilio, anche con l'ausilio di altri familiari o di terzi, una persona dichiarata gravemente non autosufficiente, viene corrisposto il contributo previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

2. A tal fine il familiare deve presentare all'untà sanitaria locale cui appartiene la persona dichiarata gravemente non autosufficiente, apposita domanda, conforme all'allegato sub B al presente regolamento, corredata dal questionario di cui all'articolo 2.

3. Per familiare, ai sensi del comma 1, si intende il parente o affine entro il 4° grado.

4. Per domicilio si intende di norma l'abitazione del familiare richiedente o l'abitazione dell'assistito, diversa da quella del richiedente, qualora l'assistenza venga garantita da terzi in modo adeguato e continuativo.

Art. 4.

1. Sulla base della documentazione di cui all'articolo 2, un'apposita commissione, istituita presso ogni unità sanitaria locale accerta il titolo al contributo di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

2. La commissione è composta:

a) dal responsabile del servizio: «area funzionale e organizzativa territorio e servizi zonali», o suo sostituto;

b) da un medico geriatra o internista, o loro sostituto;

c) da un assistente sociale o, in mancanza di questo, da altra figura professionale il più possibile analoga, o loro sostituto.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale.

4. Ai componenti della commissione ed al segretario spettano i compensi e il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa provinciale.

5. È in facoltà della commissione di effettuare degli accertamenti sulle dichiarazioni contenute nel questionario prodotto a corredo della domanda.

Art. 5.

1. Accertato il titolo alla prestazione da parte della Commissione, l'unità sanitaria locale competente per territorio corrisponde al richiedente, mensilmente, l'assegno giornaliero, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

2. Per le persone in fase di guarigione da una malattia acuta a lungo decorso che riduca temporaneamente e in modo grave l'autosufficienza, l'assegno giornaliero è corrisposto per il periodo di sussistenza dello stato di grave non autosufficienza indicato dal medico ospedaliero curante nel questionario allegato alla domanda.

3. Negli altri casi, la durata dell'assegno giornaliero si intende illimitata, salvo quanto disposto nell'art. 6.

4. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente all'unità sanitaria locale competente l'eventuale decesso, gli eventuali cambiamenti dello stato di salute o i cambiamenti di domicilio della persona gravemente non autosufficiente.

Art. 6.

1. Con il decesso dell'assistito, o con il riacquisto dell'autosufficienza da parte del medesimo, cessa la corresponsione del contributo. La corresponsione cessa altresì quando lo stato generale e la qualità dell'assistenza da parte del familiare non siano più considerate adeguate e sufficienti.

2. Nel caso in cui la persona gravemente non autosufficiente venga ricoverata in una struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata, oppure in una casa di riposo o in un centro di degenza, viene sospesa la corrisponsione dell'assegno giornaliero per l'intera durata del ricovero.

3. A tal fine il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al servizio «area funzionale e organizzativa territorio e servizi zonali» sia la data del ricovero che quella della dimissione, tramite idonea certificazione rilasciata dalla struttura di ricovero.

Art. 7.

L'unità sanitaria locale è autorizzata ad eseguire in qualsiasi momento, avvalendosi del proprio personale medico, controlli sullo stato di salute del paziente nonché sullo stato generale e di qualità dell'assistenza prestata da parte del familiare. Qualora ritenga che siano mutate le condizioni presenti all'atto dell'assegnazione del contributo, rimette il caso alla commissione di cui all'art. 4 per una nuova valutazione dell'intera situazione.

2. Qualora l'unità sanitaria locale riscontri la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 6, revoca la concessione del contributo e richiede il rimborso dei contributi liquidati e indebitamente percepiti.

(Omissis)

89R0974

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 7.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 19 settembre 1989)*

(Omissis).

89R0975

LEGGE PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 19 settembre 1989)*

(Omissis).

89R0976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1989, n. 8-6/Leg.

Norme regolamentari concernenti le modalità per la determinazione, la composizione e la erogazione del fondo di produttività di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 29 agosto 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Udito il relatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5801, di data 26 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, le modalità per la determinazione, la composizione e la erogazione del fondo di produttività, istituito a partire dall'esercizio finanziario 1988, a favore dei dipendenti provinciali, in ragione dei miglioramenti conseguiti nel campo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa svolta in corso d'anno da parte delle diverse strutture organizzative provinciali.

Art. 2.

Determinazione del fondo di produttività

1. Il fondo di produttività di cui all'articolo 1 è costituito per ogni anno, ai sensi del comma 3 della legge provinciale n. 2/88, dalla somma complessiva derivante dal concorso di una percentuale del monte salari, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della Provincia, pari allo 0,80% e da un importo pari alla metà della virtuale assegnazione al personale in servizio al 30 giugno dell'anno precedente del premio incentivante di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riferito ad undici mesi.

2. In ogni caso i compensi percepiti dal personale dirigente le aggiunte di famiglia, le indennità di missione e qualsiasi altra indennità o emolumento accessorio, ad eccezione dell'indennità integrativa speciale, non concorrono alla determinazione del fondo di produttività.

CAPO I

Art. 3.

Composizione del fondo di produttività

1. Il fondo di produttività di cui all'articolo 1 si compone di una quota denominata «quota standard» e di una seconda quota denominata «quota programmata».

Art. 4.

Determinazione della quota standard

1. La quota standard di cui all'articolo precedente consiste in una percentuale pari al 50 per cento del fondo complessivo disponibile da corrispondere ai singoli dipendenti in ragione:

a) del livello di appartenenza degli stessi;

b) della presenza in servizio dei medesimi rilevata in corso d'anno.

Art. 5.

Determinazione della quota programmata

1. La quota programmata del fondo di produttività consiste in una percentuale del fondo complessivamente disponibile, pari al 50 per cento dello stesso, da ripartire tra le varie strutture provinciali in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 preventivamente individuati in appositi piani programma e da corrispondere ai dipendenti in ragione dell'apporto dagli stessi fornito per il raggiungimento dei medesimi obiettivi e per lo svolgimento dell'attività gestionale e programmatica della struttura di appartenenza.

2. La quota di cui al precedente comma 1 è suddivisa ogni anno dalla Giunta provinciale in tante quote parti (budget di produttività) quante sono le strutture organizzative provinciali successivamente assegnate alle medesime in ragione:

del numero dei dipendenti assegnati alla struttura;

dei coefficienti relativi al livello funzionale retributivo di appartenenza di ogni singolo dipendente come individuati nel successivo articolo 7.

Art. 6.

Beneficiari del fondo di produttività

1. La distribuzione dei compensi di produttività di cui all'articolo 1 va riferita esclusivamente al personale di ruolo.

2. In ogni caso fra il personale di cui al comma 1 non è ricompreso il personale comandato presso altri enti o istituti pubblici per il quale i compensi spettano soltanto qualora tali enti abbiano previsto l'istituzione di analogo fondo.

3. per il personale comandato presso la provincia si applicano le medesime disposizioni previste per il personale di cui al comma 1 dal presente articolo.

4. I dipendenti provinciali con qualifica di dirigente generale e di dirigente di servizio non concorrono alla distribuzione delle somme previste dal fondo di produttività.

5. I dipendenti provinciali che in corso d'anno abbiano conseguito la qualifica di dirigente concorrono alla distribuzione delle somme previste dal fondo di produttività per il periodo di appartenenza al livello di provenienza e secondo i criteri e i coefficienti di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Erogazione della quota standard

1. La quota standard di cui al precedente articolo 4 viene erogata sulla base dei seguenti coefficienti tenendo conto del numero di dipendenti appartenenti ad ogni singolo livello:

2° e 3° livello funzionale:
coefficiente = 100;

4° e 5° livello funzionale:
coefficiente = 140;

6° e 7° livello funzionale:
coefficiente = 180;

8° e 9° livello funzionale, qualifiche ad esaurimento ai sensi dell'art. 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:
coefficiente = 220.

2. Per la quota standard da erogarsi sulla base della presenza garantita in servizio valgono i seguenti criteri:

a) le assenze risultano registrate come giorni di calendario, sulla base di una presenza convenzionale piena di 365 giorni. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata di assenza comporta una riduzione della quota automatica del fondo pari a 1/365 della competenza teorica;

b) in ogni caso ai fini della corresponsione della percentuale di quota standard non saranno computate quali assenze quelle dovute al congedo ordinario, alla fruizione del recupero maturato, all'astensione obbligatoria per maternità, a malattia per causa di servizio e per infortunio nel lavoro, a permessi sindacali e assemblee sindacali;

c) in caso di inflizione di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale n. 12/83, la corresponsione della quota del fondo, segue la disciplina prevista per la sanzione.

3. Le erogazioni monetarie complessivamente spettanti ai dipendenti provinciali sulla base della presenza garantita in servizio sono liquidate su base annuale e vengono corrisposte congiuntamente agli emolumenti relativi al mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento anche secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e delle successive disposizioni applicative.

4. Le quote non erogate ai dipendenti in ragione della loro assenza dal servizio vengono ridistribuite ai dipendenti cui il compenso sia stato corrisposto tenuto conto dei criteri e dei coefficienti di cui al presente articolo.

Art. 8.

Composizione del fondo di produttività per l'anno 1988 - Erogazione

1. Per l'anno 1988 il fondo di produttività è composto da un'unica quota denominata «quota standard».

2. Le erogazioni monetarie derivanti dalla quota di cui al comma 1 complessivamente spettanti ai dipendenti provinciali, saranno liquidate su base annuale nel mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui al precedente articolo 7, tenendo conto del livello funzionale-retributivo di appartenenza dei dipendenti alla data del 31 dicembre 1988.

3. L'erogazione di cui al comma 2 avverrà secondo le modalità previste dal precedente articolo 7, comma 3.

4. Per i fini di cui al presente articolo il Servizio per il Personale d'intesa con il Servizio Organizzazione comunicherà al Servizio Organizzazione finanziaria la quantificazione delle giornate di servizio effettivamente prestate dai dipendenti provinciali affinché quest'ultimo possa procedere al calcolo delle relative corresponsioni monetarie tenuto conto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, saranno emanate ulteriori norme regolamentari volte a definire, anche in via sperimentale, percentuali e modi per la ripartizione della quota programmata di cui al precedente articolo 5, nonché forme e modallità per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati da parte delle diverse strutture organizzative provinciali cui commisurare la corresponsione della quota stessa.

CAPO II

Art. 10.

Determinazione del fondo di produttività per il personale con profilo di insegnante

1. Per il personale di ruolo a tempo pieno collocato nei profili professionali di insegnante il compenso si compone di una quota denominata «ordinaria», deteminata ai sensi del precedente articolo 2, e di una quota denominata «speciale» da determinarsi e da erogarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Art. 11.

Erogazione della quota ordinaria

1. La quota ordinaria di cui all'articolo precedente è corrisposta ai singoli insegnanti in ragione della presenza in servizio dei medesimi, rilevata in corso d'anno, e del coefficiente di livello di cui al precedente articolo 7 comma 1, riferito al 6° e 7° livello funzionale-retributivo.

2. Per la quota ordinaria da erogarsi sulla base della presenza in servizio valgono i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 7.

Art. 12.

Erogazione della quota speciale

1. La quota speciale, derivante dall'apposito fondo di incentivazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è corrisposta a ciascun insegnante in ragione del raggiungimento degli obiettivi di formazione e arricchimento professionale preventivamente individuati in appositi piani programma di formazione predisposti dalle competenti strutture.

Art. 13.

Composizione del fondo di produttività per l'anno 1988 - Erogazione

1. Per l'anno 1988 il fondo di produttività da corrispondere al personale con profilo di insegnante è composto da un'unica quota comprendente:

1) la quota ordinaria calcolata sulla base delle presenze in servizio del 1988 secondo i criteri di cui al precedente articolo 11; si osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8;

2) una quota pari allo 0,2 per cento del monte salari di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 da dividersi fra tutti gli insegnanti in parti uguali a condizione che gli stessi abbiano prestato nel 1988 almeno 180 giorni di effettivo servizio e non abbiano subito nel corso dell'anno sanzioni disciplinari ad esclusione dell'avvertimento scritto.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Con il regolamento di cui al precedente art. 9 saranno emanate ulteriori norme regolamentari volte a definire, anche in via sperimentale, percentuali e modi per la ripartizione della quota speciale di cui all'articolo 12.

Trento, addi 31 maggio 1989

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1989
Registro n. 48, foglio n. 5

89R0977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 giugno 1989, n. 9-7/Legisl.

Modifica all'articolo 12 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-5/Legisl. del 2 maggio 1984: «Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 5 settembre 1989)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 10-5 Legisl. del 2 maggio 1984 concernente: «Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6131 di data 2 giugno 1989;

Decreta:

All'articolo 12 delle «Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa» approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-5/Legisl. del 2 maggio 1984, viene apportata la seguente modifica, così come approvata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6131 di data 2 giugno 1989:

Articolo 12: dopo il comma (5) viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«(6) Qualora nel nucleo familiare del richiedente siano presenti persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, si prescinde dai limiti di superficie previsti dalla lettera *c)* del precedente comma. (1)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addi 22 giugno 1989

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1989
Registro n. 48, foglio n. 45

89R0978

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000
N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.		

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000